



Comune di Carbonia

*Regolamento comunale per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2020

INDICE

PARTE I[^]

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Occupazione del suolo.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
- Art. 4 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione.
- Art. 5 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 6 - Rinnovo della concessione.
- Art. 7 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 8 - Rinuncia all'occupazione.
- Art. 9 - Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione.
- Art. 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione.

PARTE II[^]

DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- Art. 11 - Disposizioni generali.
- Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 13 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone.
- Art. 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri.
- Art. 17 - Disciplina delle tariffe.
- Art. 18 - Occupazioni permanenti.
- Art. 19 - Occupazioni temporanee.
- Art. 20 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 21 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 22 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 23 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
- Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 25 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 26 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 27 - Occupazioni abusive.
- Art. 28 - Occupazioni esenti ed escluse.
- Art. 29 - Forme di gestione.
- Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 32 - Definizione agevolata della penale
- Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 34 - Responsabile del Servizio.
- Art. 35 - Disciplina transitoria.
- Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento.
- Art. 37 - Rinvio

PARTE I[^]
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI
DI CONCESSIONE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Carbonia, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, ha istituito a decorre dal 01/01/1999 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura di entrata patrimoniale, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 – Occupazione del suolo

1. Nel presente Regolamento con i termini di “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti come risultanti dal precedente articolo. Con i termini di “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Le richieste, in carta legale, se previsto dalla relativa normativa, e corredate di tutti gli elementi prescritti dalla legge, intese ad ottenere le predette autorizzazioni/concessioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

4. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni contemplate dal presente articolo spetta al responsabile del competente servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - diritti di istruttoria e spese di sopralluogo, se dovuti;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).
5. L'entità della cauzione, se richiesta, è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è, di norma, di 30 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.
7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere o per le attività istituzionalmente rilevanti. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'autorizzazione o la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
9. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
10. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione

1. Le autorizzazioni e concessioni, che costituiscono il titolo che legittima l'occupazione, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della autorizzazione/concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione. Inoltre detti provvedimenti conterranno gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento del canone dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, nel caso di versamenti rateizzati, del versamento della prima rata.
3. In tutti i casi, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti a tenere a vista l'atto loro rilasciato affinché sia visibile alla collettività e al personale addetto alla vigilanza. Nel caso in cui non sia possibile tenerlo in vista, i titolari saranno tenuti a mostrarlo su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 5 - Principali obblighi del concessionario

1. Le autorizzazioni/concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione/concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso

particolare. E' tenuto inoltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.
9. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare la dimostrazione di avvenuto pagamento del prelievo sull'occupazione di suolo pubblico. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito. In ogni modo non è possibile assentire più di due rinnovi, dovrà quindi essere rilasciata una nuova autorizzazione/concessione.

Art. 7 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente

- con le stesse modalità di cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato e dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'evento.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
 3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 1° del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone COSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del Canone COSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della autorizzazione/concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione permanente è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti, salvo il caso in cui la rinuncia sia comunicata 6 mesi prima della scadenza. In tal caso si potrà ottenere il rimborso commisurato ai mesi non utilizzati.

Art. 9 – Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione

1. L'amministrazione, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare i provvedimenti di autorizzazione/concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle autorizzazioni/concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione

1. Sono cause di decadenza della autorizzazione/concessione:
 - Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione/concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.), ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in autorizzazione/concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - Revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - Mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, oltre 30 giorni dalla scadenza, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;

- Mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. La pronuncia di decadenza della autorizzazione/concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a.a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 31 comma 2 di questo regolamento;
 - a.b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - a.c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
 3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene notificata.
 4. La decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della autorizzazione/concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'area occupata. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
 5. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Sono soggette al canone anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversino il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione/concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. In casi di particolare necessità, dovuti a eventi eccezionali o imprevisi, oppure in conseguenza di disposizioni normative che escludono o riducono temporaneamente l'utilizzo del suolo pubblico,

potrà essere disposta, con Delibera della Giunta Comunale, la sospensione, la riduzione e/o l'esenzione del pagamento del canone.¹

Art. 13 - Fattispecie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
6. E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la autorizzazione/concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art 11 sono classificate in tre categorie, così come elencate nell'allegato sub a) al presente regolamento, in base alla loro importanza ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Il canone è graduato tenuto conto che alle strade, agli spazi e alle altre aree pubbliche sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di importanza:

Categoria	Coefficiente di importanza
1 [^]	1,00
2 [^]	0,70
3 [^]	0,50

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.
5. Ogni variazione a detta classificazione verrà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburante. Per le occupazioni temporanee il canone tiene conto anche della durata dell'occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità di misura superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tariffazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

¹ Comma aggiunto (regolamento modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 23.6.2020)

3. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Qualora l'ammontare del canone per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 8,00, lo stesso non è dovuto.

Art 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri

1. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
2. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione, salvo il caso in cui queste siano sistemate temporaneamente e vengano, a fine di giornata, ritirati.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.
4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tariffabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art 17 - Disciplina delle tariffe.

1. La determinazione delle tariffe sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.

Art 18 - Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare, non frazionabile; pertanto per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico si applica la tariffa normale, di cui al comma 2° del presente articolo, applicando il coefficiente 0,50.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto il canone annuale in base ai seguenti parametri:
 - a. Per l'occupazione del suolo effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, chioschi e tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie in base alla superficie occupata dai singoli manufatti;
 - b. Per l'occupazione del sottosuolo con serbatoi, compresi quelli dell'acqua e dell'aria compressa in base al numero dei serbatoi.
5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto il canone annuale in base al numero degli impianti.

6. Per le occupazioni effettuate da soggetti privati che in seguito ad accordo istituzionale svolgono un servizio pubblico, alla tariffa di cui al comma 2° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.

Art 19 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione anticipata, mediante convenzione, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 75 per cento. Tale riduzione non si applica in caso in cui il versamento venga effettuato quando l'occupazione è già in essere, a esclusione delle occupazioni effettuate dagli operatori mercatali titolari di posteggio fisso, per le quali si rimanda all'art. 30 comma 4 del presente regolamento. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto alla tariffa di cui al comma 1 si applica invece il coefficiente 0,50. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dagli operatori mercatali titolari di posteggio fisso, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50. Per le stesse occupazioni rilasciate nei mesi da ottobre ad aprile compreso si applica il coefficiente 0,30.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
8. Per le occupazioni realizzate dagli operatori del "mercatino delle pulci" e di altre eventuali future istituzioni che rivestano carattere socio-culturale alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,10.
9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,90.
10. Per le occupazioni di autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
11. Per le occupazioni effettuate da soggetti privati che in seguito ad accordo istituzionale svolgono un servizio pubblico, alla tariffa di cui al comma 1° del presente articolo, si applica il coefficiente 0,50.
12. In ogni caso qualunque sia la categoria di riferimento, la fascia oraria, la durata e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico è pari a € 0,1291 al metro quadrato o lineare e per giorno, mentre la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive è € 0,0775 al metro quadrato o lineare e per giorno.

Art. 20 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446

del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione - se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio che disciplina la materia.

Art. 22 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio. I cartelli e le insegne pubblicitarie non sono soggette al canone COSAP per la parte sporgente su suolo pubblico.

Art. 23 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 1000 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 25 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio competente. La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art.21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 27 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di autorizzazione/concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a.a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - a.b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione/concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova di natura documentale a carico del trasgressore.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.
6. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 28 - Occupazioni esenti ed escluse

1. Il canone è esente, ovvero non è dovuto per:
 - a. le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate

- esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- b. le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni cimiteriali;
 - f. le occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute;
 - g. le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
 - h. le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile;
 - i. le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
 - j. le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti per la mobilità quotidiana e per le proprie iniziative non commerciali
 - k. le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - l. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - m. le occupazioni di pronto intervento, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici, automezzi operativi od altro per piccoli lavori di riparazione o manutenzione e traslochi, di durata non superiore a 6 ore;
 - n. le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a quelle previste dall'art.24;
 - o. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - p. le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 - q. le occupazioni commerciali, artigianali e produttive in genere, realizzate in occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale per la promozione territoriale e la valorizzazione delle produzioni locali;
 - r. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive;
 - s. le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico.
2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di autorizzazione/concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. Il canone è escluso per:
- a** occupazioni temporanee o permanenti di aree appartenenti alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
 - b** le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato, della Provincia o al Demanio statale.

Art. 29 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità sia nel caso di gestione diretta che nel caso di affidamento a terzi:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative;Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare, purché gli estremi dei provvedimenti siano espressamente indicati nella causale di versamento.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.²
5. Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel presente articolo. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di spazi per future presenze.
6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.
7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 8,00.

Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 30 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica del sollecito, per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.
3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale saranno accertate.
4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 8,00.

² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 25 del 23.6.2020

Art. 32 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere ridotta su istanza di parte, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se la definizione agevolata è effettuata entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
 - b) al 1,5% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre i 14 giorni e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - c) al 1,67% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dalla data di scadenza;
 - d) al 3,75% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 90 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Le percentuali indicate sono soggette a modifiche di legge.

Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale ovvero il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.
3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente, il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia, salvo il caso in cui la rinuncia sia comunicata 6 mesi prima della scadenza. In questo caso, si potrà ottenere la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.8 comma 1.

Art. 34 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 35 - Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 206 del 2006, dal 1 Gennaio del 2020.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ALLEGATO SUB A)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^
CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COSAP

N°	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	VIA	CARBONIA	ABBRUZZI
2	VIA	CARBONIA	ALA ITALIANA
3	VIALE	CARBONIA	ARSIA
4	VIA	CARBONIA	BGT. SASSARI
5	P.ZZA	CARBONIA	CAGLIARI
6	VIA	CARBONIA	CAGLIARI
7	VIA	CARBONIA	CAMPANIA
8	VIA	CARBONIA	CARESIAS
9	VIA	CARBONIA	CATANIA
10	P.ZZA	CARBONIA	CIUSA
11	VIA	CARBONIA	DELLA COSTITUENTE
12	VIA	CARBONIA	CROAZIA
13	VIA	CARBONIA	CURIEL - fino incrocio via D'Annunzio
14	VIA	CARBONIA	DALMAZIA - fino incrocio via D'Annunzio
15	VIA	CARBONIA	D'ANNUNZIO
16	VIA	CARBONIA	DELEDDA
17	VIA	CARBONIA	XVIII DICEMBRE
18	VIA	CARBONIA	FOSSE ARDEATINE
19	P.ZZA	CARBONIA	GARIBALDI
20	VICO	CARBONIA	GARIBALDI
21	VIA	CARBONIA	GRAMSCI
22	VIA	CARBONIA	LIGURIA
23	VIA	CARBONIA	LOMBARDIA
24	VIA	CARBONIA	LUCANIA
25	VIA	CARBONIA	MANNO
26	VICO	CARBONIA	MANNO
27	VIA	CARBONIA	MARCHE - da via Cagliari a p.zza Mercato
28	VIA	CARBONIA	MARCONI

29	P.ZZA	CARBONIA	MATTEOTTI
30	VIA	CARBONIA	MESSINA
31	VIA	CARBONIA	MONTENEGRO
32	VIA	CARBONIA	NAPOLI
33	VIA	CARBONIA	NUORO
34	VICO	CARBONIA	NUORO 1°
35	VICO	CARBONIA	NUORO 2°
36	VIA	CARBONIA	ORISTANO
37	VIA	CARBONIA	PARTIGIANI
38	VIA	CARBONIA	DELLE POSTE
39	P.ZZA	CARBONIA	REPUBBLICA
40	P.ZZA	CARBONIA	RINASCITA
41	VIA	CARBONIA	ROMA
42	P.ZZA	CARBONIA	ROMA
43	VIA	CARBONIA	S. PONZIANO
44	VICO	CARBONIA	S. PONZIANO
45	VIA	CARBONIA	SATTA - da via Costituente a via Liguria
46	VIA	CARBONIA	SLOVENIA
47	VIA	CARBONIA	TOSCANA
48	VIALE	CARBONIA	TRENTO
49	VIA	CARBONIA	TREXENTA
50	VIA	CARBONIA	TRIESTE
51	VIA	CARBONIA	TRIPOLI
52	VIA	CARBONIA	TURATI
53	VIA	CARBONIA	UMBRIA
54	VIA	CARBONIA	VENETO - da via Tripoli a via D'Annunzio
55	VIA	CARBONIA	VERONA
56	VIA	CARBONIA	DELLA VITTORIA - da INAM a incrocio via Trento
57	VIA	CARBONIA	ITALIA
58	VIA	CARBONIA	DEFFENU
59	VIA	CARBONIA	SGUOTTI
60	VIA	CARBONIA	TRIPOLI

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 2^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COSAP**

N°	Definizione dello spazio od area pubblica	<i>Ubicazione</i>	Denominazione
1	VIA	FRAZIONE	ALESSANDRIA
2	VIA	CARBONIA	ALFIERI
3	VIA	CARBONIA	ALGHERO
4	VIA	CARBONIA	ALIGHIERI
5	VIA	FRAZIONE	ANGELILLO
6	VIA	CARBONIA	ANGIOY
7	VIA	CARBONIA	ANGLONA
8	VIA	FRAZIONE	ARGENTIERA
9	LOCALITA'	FRAZIONE	IS ARRIUS
10	VIA	CARBONIA	ASPRONI
11	VIA	CARBONIA	BACU ABIS
12	VIA	CARBONIA	BALILLA
13	VIA	FRAZIONE	BANDIERA
14	VIA	FRAZIONE	BARATZ
15	VIA	CARBONIA	BARBAGIA
16	LOCALITA'	FRAZIONE	BARBUSI F.M.S
17	VIA	CARBONIA	BARI
18	VIA	CARBONIA	BATTISTI
19	VICO	CARBONIA	BATTISTI
20	VIA	FRAZIONE	BECCALOSSI
21	VIA	CARBONIA	BELFIORE
22	VIA	CARBONIA	BELLINI
23	VIA	FRAZIONE	BERNARDINI
24	VIA	FRAZIONE	BIELLA
25	VIA	CARBONIA	BIXIO
26	VIA	CARBONIA	BOLOGNA
27	VIA	CARBONIA	BOLZANO
28	VIA	FRAZIONE	BRAMANTE
29	VIA	FRAZIONE	BRESCIA

30	VIA	FRAZIONE	BRESCIANO
31	VIA	FRAZIONE	BRESSAN
32	VIA	CARBONIA	BRINDISI
33	VIA	FRAZIONE	BRUGHITTA MEI
34	VIA	CARBONIA	CAIROLI
35	VIA	CARBONIA	CALABRIA
36	VIA	FRAZIONE	CALTANISSETTA
37	VIA	CARBONIA	CAMPIDANO
38	VIA	CARBONIA	CANNAS
39	VIA	CARBONIA	CANNAS DI SOPRA
40	VIA	CARBONIA	CANNAS DI SOTTO
41	VIA	CARBONIA	CAPUT ACQUAS
42	VIA	CARBONIA	CARDUCCI
43	VIA	FRAZIONE	CARRARA
44	VIA	FRAZIONE	CATTANEO
45	VIA	FRAZIONE	CATTANEO
46	VIA	FRAZIONE	CELLINI
47	VIA	FRAZIONE	CIMABUE
48	VIA	CARBONIA	DEL CIMITERO
49	VIA	CARBONIA	COGHINAS
50	VIA	FRAZIONE	COGNE
51	VIA	FRAZIONE	CORSO DI TURRI
52	VIA	FRAZIONE	BIVIO CORTOGHIANA
53	VIA	FRAZIONE	STAZIONE CORTOGHIANA
54	LOCALITA'	FRAZIONE	VECCHIA CORTOGHIANA
55	LOCALITA'	CARBONIA	COSTA MEDAU BECCIU
56	VIA	CARBONIA	CURIEL - oltre incrocio via D'Annunzio
57	VIA	CARBONIA	CURTATONE
58	VIA	CARBONIA	DALMAZIA - oltre incrocio via D'Annunzio
59	LOCALITA'	CARBONIA	MEDAU DESOGUS
60	VIA	CARBONIA	DIAZ
61	LOCALITA'	FRAZIONE	CASE ETFAS (BACU ABIS)
62	VIA	FRAZIONE	FANELLI
63	VIA	FRAZIONE	FAUSTI

64	LOCALITA'	FRAZIONE	IS FENUS
65	VIA	CARBONIA	FERRARA
66	VIA	CARBONIA	FERTILIA
67	VIA	FRAZIONE	FILANGERI
68	VIA	FRAZIONE	FILZI
69	VICO	FRAZIONE	FILZI
70	VIA	FRAZIONE	FIRENZE
71	VIA	CARBONIA	FIUME
72	LOCALITA'	CARBONIA	FLUMENTEPIDO
73	VIA	CARBONIA	FORADADA
74	VIA	CARBONIA	FORLI'
75	VIA	CARBONIA	GALLURA
76	LOCALITA'	FRAZIONE	IS GANNAUS
77	VIA	FRAZIONE	GAVORRANO
78	LOCALITA'	FRAZIONE	GENNA CORRIGA
79	LOCALITA'	FRAZIONE	GENNA GONNESA
80	VIA	FRAZIONE	GENOVA
81	VIA	CARBONIA	GERREI
82	VIA	FRAZIONE	GERARDINI
83	VIA	FRAZIONE	GIOBERTI
84	VIA	FRAZIONE	GIOTTO
85	VIA	FRAZIONE	GRAMBASSI
86	VIA	FRAZIONE	GROSZ
87	VIA	FRAZIONE	HUGO'
88	VIA	FRAZIONE	IANNELLI
89	VIA	FRAZIONE	IDRIA
90	CORSO	CARBONIA	IGLESIAS
91	P.ZZA	CARBONIA	IGLESIAS
92	VIA	FRAZIONE	INGURTOSU
93	VIA	CARBONIA	LA SPEZIA
94	VIA	FRAZIONE	LAMARMORA
95	VIA	FRAZIONE	L'AQUILA
96	VIA	CARBONIA	LAZIO
97	VIA	FRAZIONE	DELLA LIBERTA'

98	VIA	CARBONIA	LOGUDORO
99	VIA	FRAZIONE	LOI
100	VIA	CARBONIA	LUBIANA
101	VICO	CARBONIA	VIA LUBIANA
102	LOCALITA'	FRAZIONE	IS MACCIONIS
103	LOCALITA'	FRAZIONE	MACCIONIS
104	VIA	FRAZIONE	MAGALDI
105	VIA	CARBONIA	MANTOVA
106	VIA	FRAZIONE	MANZONI
107	VIA	FRAZIONE	MARBELLO
108	VIA	CARBONIA	MARCHE - da via Cagliari in su
109	VIA	CARBONIA	MARGHINE
110	VIA	FRAZIONE	MASTINO
111	VIA	CARBONIA	MAZZINI
112	LOCALITA'	FRAZIONE	MEDAEDDU
113	LOCALITA'	FRAZIONE	IS MEIS
114	VIA	FRAZIONE	MICCA
115	VIA	FRAZIONE	MICHELANGELO
116	VICO	FRAZIONE	I° MICHELANGELO
117	VICO	FRAZIONE	II° MONTEPONI
118	VICO	FRAZIONE	III° MONTEPONI
119	VIA	FRAZIONE	MIGLIARI
120	VIA	CARBONIA	MILANO
121	VIA	CARBONIA	MILLELIRE
122	VICO	CARBONIA	MILLELIRE
123	VIA	CARBONIA	MODENA
124	VIA	CARBONIA	MONTANARA
125	VIA	FRAZIONE	MONTE AMIATA
126	VIA	FRAZIONE	MONTE NARBA
127	VICO	FRAZIONE	MONTE NARBA
128	VIA	FRAZIONE	MONTENEVE
129	VIA	FRAZIONE	MONTEPONI
130	VICO	FRAZIONE	I° MONTEPONI
131	VICO	FRAZIONE	II° MONTEPONI

132	VICO	FRAZIONE	III° MONTEPONI
133	VIA	FRAZIONE	MONTE ROSA
134	VIA	FRAZIONE	MONTEVECCHIO
135	VIA	CARBONIA	MONTI
136	VIA	CARBONIA	NAZIONALE
137	VIA	FRAZIONE	NICCIOLETTA
138	VIA	FRAZIONE	NICOTERA
139	VIA	CARBONIA	OGLIASTRA
140	VIA	CARBONIA	OLBIA
141	VIA	CARBONIA	OLMEDO
142	VIA	CARBONIA	OSOPPO
143	LOCALITA'	CARBONIA	OSPEDALE CIVILE
144	VIA	CARBONIA	DELL'OSPEDALE
145	VIA	CARBONIA	PADOVA
146	VIA	FRAZIONE	PALLADIO
147	P.ZZA	CARBONIA	PARROCCHIA
148	VIA	CARBONIA	PASCOLI
149	VIA	FRAZIONE	PERTICARA
150	VIA	FRAZIONE	PICASSO
151	VIA	CARBONIA	PIOLANAS
152	VIA	FRAZIONE	PISACANE
153	VICO	FRAZIONE	I° PISACANE
154	VICO	FRAZIONE	II° PISACANE
155	VIA	FRAZIONE	PISANELLI
156	VICO	FRAZIONE	I° PISANELLI
157	VICO	FRAZIONE	II° PISANELLI
158	VIA	CARBONIA	POLA
159	VIA	FRAZIONE	PORTOFERRAIO
160	VICO	FRAZIONE	PORTOFERRAIO
161	LOCALITA'	FRAZIONE	POZZO NUOVO
162	LOCALITA'	FRAZIONE	POZZO ROTH
163	VIA	FRAZIONE	PREDIL
164	VIA	CARBONIA	PUGLIE
165	LOCALITA'	FRAZIONE	SU REI

166	VIA	FRAZIONE	RIBOLLA
167	VIA	FRAZIONE	RINASCIMENTO
168	VIA	CARBONIA	RISORGIMENTO
169	VIA	CARBONIA	ROMAGNA
170	VIA	CARBONIA	ROUX
171	VIA	FRAZIONE	S. GIUSEPPE
172	VIA	FRAZIONE	SAN MARCO
173	VIA	FRAZIONE	SAN NARCISO
174	VIA	FRAZIONE	SANSOVINO
175	LARGO	FRAZIONE	SANTA BARBARA
176	P.ZZA	FRAZIONE	SANTA BARBARA
177	VIA	FRAZIONE	SANTA BARBARA
178	VICO	CARBONIA	SANTA BARBARA
179	VIA	CARBONIA	SANTA CATERINA
180	VICO	FRAZIONE	SANTA CATERINA
181	VIA	FRAZIONE	SANTA CROCE
182	VIA	FRAZIONE	SANTA GIULIANA
183	VIA	FRAZIONE	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
184	VICO	FRAZIONE	I° SANTA MARIA DELLE GRAZIE
185	VICO	FRAZIONE	II° SANTA MARIA DELLE GRAZIE
186	VICO	FRAZIONE	III° SANTA MARIA DELLE GRAZIE
187	VICO	FRAZIONE	IV° SANTA MARIA DELLE GRAZIE
188	VIA	FRAZIONE	SANT'ANTONIO
189	VIA	CARBONIA	SANZIO
190	VIA	FRAZIONE	SAPRI
191	VIA	CARBONIA	SARDEGNA
192	VIA	CARBONIA	SARRABUS
193	VIA	CARBONIA	SATTA - DA VIA Liguria a P.zza I° Maggio
194	VIA	CARBONIA	SAURO
195	VIA	FRAZIONE	A. DI SAVOIA
196	VIA	FRAZIONE	SCHIAVI
197	VIA	CARBONIA	SELLA
198	LOCALITA'	FRAZIONE	SERBARIU DI SOPRA
199	LOCALITA'	FRAZIONE	SERBARIU EX MINIERA

200	VIA	CARBONIA	SICILIA
201	VIA	FRAZIONE	SIRACUSA
202	LOCALITA'	FRAZIONE	SIRAI
203	VIA	FRAZIONE	SORBA
204	VIA	CARBONIA	SPALATO
205	VIA	CARBONIA	STAZIONE
206	VIA	CARBONIA	STAZIONE VECCHIA
207	VIA	FRAZIONE	STINTINO
208	VIA	FRAZIONE	STORICA
209	VIA	FRAZIONE	TACCA
210	VIA	FRAZIONE	TALLARITA
211	VIA	CARBONIA	TANAS
212	VIA	CARBONIA	TARANTO
213	VIA	CARBONIA	TASSO
214	VIA	CARBONIA	TEMPIO
215	VIA	FRAZIONE	TINTORETTO
216	VIA	CARBONIA	TIRSO
217	VIA	FRAZIONE	TIZIANO
218	VIA	CARBONIA	TORINO
219	VIA	FRAZIONE	TURRI
220	VIA	FRAZIONE	VALL'IMPERINA
221	VIA	CARBONIA	VALVERDE
222	VIA	CARBONIA	VENETO - da Via D'Annunzio a Via Liguria
223	P.ZZA	FRAZIONE	VENEZIA
224	VIA	CARBONIA	VICENZA
225	VIA	CARBONIA	DELLA VITTORIA - da Via Trento a Via Lubiana
226	VIA	CARBONIA	ZARA
227	VIA	FRAZIONE	CUNEO
228	VICO	CARBONIA	MARCHE
229	VIA	CARBONIA	GIOBETTI
230	P.ZZA	CARBONIA	I° MAGGIO

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 3^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COSAP**

N°	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	LOCALITA'	FRAZIONE	ACQUAS CALLENTIS
2	LOCALITA'	FRAZIONE	MEDAU ATZORI
3	LOCALITA'	FRAZIONE	AZIENDA AGRARIA SIRAI
4	LOCALITA'	FRAZIONE	AZIENDA AGRARIA BACU ABIS
5	LOCALITA'	FRAZIONE	BAREGA
6	LOCALITA'	FRAZIONE	MEDAU BRAU
7	LOCALITA'	FRAZIONE	IS CADONIS
8	LOCALITA'	FRAZIONE	CAMPU FRASSOLIS
9	LOCALITA'	FRAZIONE	CAPUT ACQUAS
10	LOCALITA'	FRAZIONE	CIXERRI
11	LOCALITA'	FRAZIONE	CODERRA
12	LOCALITA'	FRAZIONE	SU CONTI
13	LOCALITA'	FRAZIONE	CORONGIU
14	LOCALITA'	FRAZIONE	CUCCURU SUERGIU
15	LOCALITA'	FRAZIONE	MEDAU ESU
16	LOCALITA'	FRAZIONE	IS FONNESUS
17	LOCALITA'	FRAZIONE	FUNTANONA
18	LOCALITA'	FRAZIONE	GARAMATTAS
19	LOCALITA'	FRAZIONE	IS GARAUS
20	LOCALITA'	FRAZIONE	IS LAMPIS
21	LOCALITA'	FRAZIONE	IS LISCIS
22	LOCALITA'	FRAZIONE	LITTORIA VA
23	LOCALITA'	FRAZIONE	MARCU LENZU
24	LOCALITA'	FRAZIONE	MASONGIU PINTUS

25	LOCALITA'	FRAZIONE	MUNDULA
26	LOCALITA'	FRAZIONE	IS MUSCAS
27	LOCALITA'	FRAZIONE	MUSTEDDINU
28	LOCALITA'	FRAZIONE	NURAXEDDU
29	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PATERIS
30	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PEIS
31	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PINNAS
32	LOCALITA'	FRAZIONE	PIOLANAS
33	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PIREDDAS
34	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PISTINCUS
35	LOCALITA'	FRAZIONE	POZZO SIRAI
36	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PROCCUS
37	LOCALITA'	FRAZIONE	RUBIU
38	LOCALITA'	FRAZIONE	SA CORDEDDA
39	LOCALITA'	FRAZIONE	SEDDARGIA
40	LOCALITA'	FRAZIONE	IS SERAFINIS
41	LOCALITA'	FRAZIONE	SIRRI
42	LOCALITA'	FRAZIONE	SIRRIXEDDU
43	LOCALITA'	FRAZIONE	S'OMU BECCIA
44	LOCALITA'	FRAZIONE	SU STRINTU S'ASCINA
45	LOCALITA'	FRAZIONE	TANAS
46	LOCALITA'	FRAZIONE	TANI' DI SOTTO
47	LOCALITA'	FRAZIONE	TERRA MARGIANI
48	LOCALITA'	FRAZIONE	TERRA SEGADA
49	LOCALITA'	FRAZIONE	TERRAS COLLU
50	LOCALITA'	FRAZIONE	TERRAZZEDDU
51	LOCALITA'	FRAZIONE	IS TOCCUS
52	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PERDAS
53	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PERDAS
54	LOCALITA'	FRAZIONE	IS PEDDIS